



Comune di Monte San Pietrangeli

Provincia di Fermo

ORDINANZA N. 68 DEL 14-11-2017

Prot. n. 6240

ORDINANZA PER L'OBBLIGO DI RACCOLTA DELLE DEIEZIONI DI CANI

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, in sede civile e penale, dei danni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso;
- chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo;
- **è obbligo di legge l'iscrizione dei cani all'Anagrafe Canina** presso l'A.S.U.R. Area Vasta 4 di Fermo o presso i veterinari convenzionati con l'A.S.U.R.;
- il suolo pubblico o di pubblico accesso (strade, marciapiedi, zone verdi, ecc.) a causa della incuria dei proprietari o conduttori di cani, viene sovente sporcato di escrementi degli animali, provocando disagio e rischio per la salute dei cittadini, in particolare per bambini, anziani e non vedenti, oltre a provocare un notevole degrado del territorio comunale;

PRESO ATTO delle continue segnalazioni e lamentele dei cittadini in merito all'abbandono di deiezioni dei cani sul suolo pubblico, sui marciapiedi e nei luoghi destinati allo svago;

CONSTATATA l'abitudine di taluni cittadini di condurre i cani lungo le vie del territorio comunale, nei giardini pubblici e negli spazi aperti al pubblico, per soddisfare le loro esigenze fisiologiche, omettendo poi di provvedere alla rimozione degli escrementi;

VISTO CHE tale obbligo, per il comportamento istintivo degli animali, è da imputare ai proprietari dei medesimi o ai loro conduttori, i quali pertanto, sono tenuti alla rimozione degli escrementi;

RITENUTO che l'obbligo di provvedere alla eliminazione degli inconvenienti di cui sopra è compreso nelle leggi sanitarie vigenti;

ATTESO che tale comportamento, oltre a costituire atto di inciviltà, è motivo di grave pregiudizio di carattere igienico sanitario e di offesa al decoro pubblico;

RILEVATO che, in molti casi, i cani vengono lasciati liberi e privi di custodia;

RITENUTO che ciò pregiudica la vivibilità delle aree pubbliche e la salubrità dei frequentatori;

RITENUTO doveroso richiamare la pubblica attenzione nel rispetto delle normali regole di civiltà ed educazione al fine di garantire la pulizia e l'igiene di tutti i luoghi aperti al pubblico;

CONSIDERATO quindi che è necessario migliorare la qualità dell'ambiente, ed evitare che marciapiedi, vie e parchi, vengano sporcati dagli escrementi dei cani;

VALUTATO opportuno per i suddetti motivi, intervenire con un provvedimento atto a reprimere quei comportamenti che incidono negativamente sulla salubrità dell'ambiente, sul decoro del territorio comunale e sull'igiene pubblica;

RICHIAMATA l'Ordinanza del Ministero della salute del 6/8/2013, avente per oggetto "Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dalla aggressione dei cani";

che suddetta ordinanza, all'art. 1, comma 3 lettere a) e b) cita testualmente "Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose, il proprietario/detentore di un cane adotta le seguenti misure:

Ordinanza n.68 del 14-11-2017 COMUNE MONTE SAN PIETRANGELI

- a) **utilizzare sempre il GUINZAGLIO a una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico,**
b) **portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità delle persone o animali o su richiesta delle autorità competenti";**
che suddetta ordinanza, all'art. 1, comma 4 recita testualmente **"E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane raccogliere le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse"**;

VISTI:

- il D.P.R. n. 320/1954 "Regolamento di Polizia Veterinaria";
- la Legge n. 281/1991 sul fenomeno del Randagismo;
- la Legge Regionale n. 10/1997 sul fenomeno del Randagismo e ss. mm. ii.;
- il Regolamento Regionale n. 2 del 13/11/2001, di attuazione della L.R. n. 10/1997;
- la Legge n. 833/1978, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;
- la Legge n. 689/1981 e ss. mm. ii.;
- gli artt. 7 bis e 50 del D. L.vo 267/2000;
- gli artt. 1 e 21 bis della Legge 241/90 e ss. mm. ii.,

┃ O R D I N A

a tutti i proprietari e detentori di cani:

1. **i cani di qualsiasi razza ed età devono essere costantemente custoditi, per evitare la fuga e prevenire situazioni di pericolo a danno di persone o di animali;**
2. **tenere al guinzaglio tutti i cani, durante l'accompagnamento, indistintamente dalla razza. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore a 1,50 metri, e i proprietari/detentori devono inoltre essere muniti di museruola, da applicare al cane in caso di rischio di incolumità pubblica, o sempre qualora trattasi di cani di grossa taglia e/o caratterialmente aggressivi e mordaci.**
3. **munirsi, durante l'accompagnamento del cane, di paletta, di almeno n. 2 sacchetti di plastica o altra idonea attrezzatura, per la raccolta delle deiezioni degli animali, in modo da mantenere lo stato di igiene e decoro del luogo;**
5. **depositare il rifiuto, introdotto in involucri o sacchetti chiusi, nei cassonetti pubblici. Gli strumenti di raccolta delle deiezioni dovranno essere esibiti su richiesta degli organi addetti alla vigilanza.**

┃ P R E S C R I V E inoltre

in applicazione della L.R. 10/1997, modificata dalla L.R. 18/2015:

1. l'obbligo di iscrizione all'anagrafe canina entro 10 giorni dalla nascita o dall'avvenuto possesso presso l'A.S.U.R. Area Vasta 4 di Fermo o presso i veterinari convenzionati con l'A.S.U.R.;
2. l'obbligo di inserimento del microchip identificativo entro 60 giorni dalla nascita per i cuccioli e contestualmente all'iscrizione all'anagrafe canina negli altri casi;
3. l'obbligo di comunicazione immediata all'ASUR della scomparsa o morte del cane a cui deve seguire la conferma scritta entro i 2 giorni successivi;
4. l'obbligo di segnalazione scritta all'ASUR entro 10 giorni dal trasferimento del cane, controfirmata dal nuovo proprietario;
5. l'obbligo di segnalazione scritta all'ASUR entro 10 giorni dal trasferimento di residenza del proprietario del cane.

┃ O R D I N A altresì

ai sensi dell'art. 1 del Regolamento Regionale n. 2 del 13/11/2001:

1. I cani di proprietà detenuti all'aperto devono avere la possibilità di ripararsi dal sole e dalle intemperie e devono disporre di una cuccia ben coibentata ed impermeabilizzata, con all'interno un pianale rialzato in materiale plastico o in listelli di legno.
2. Lo spazio occupato in modo permanente dagli animali da affezione deve essere mantenuto in buone condizioni igieniche.
3. I cani detenuti prevalentemente in spazi delimitati necessitano di una area di almeno 8 metri quadrati per capo adulto. In presenza di locali di ricovero, comprensivi di cucce, questi devono essere aperti verso l'esterno, per consentire sufficiente illuminazione e ventilazione. Al cane deve essere assicurata,

Ordinanza ORDINANZE n.68 del 14-11-2017 COMUNE MONTE SAN PIETRANGELI

quotidianamente, la possibilità di muoversi liberamente.

4. E' vietata la detenzione dei cani alla catena; qualora si renda necessaria, occorre che all'animale sia assicurata la possibilità di muoversi liberamente e che la catena sia mobile, munita di due moschettoni girevoli, con anello agganciato ad una fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza.
5. Il pasto, fornito quotidianamente in apposite ciotole, deve essere, nella quantità e nella qualità, adeguato alla specie, all'età ed alle condizioni fisiologiche dell'animale. Ogni animale da affezione deve avere costantemente a disposizione acqua da bere.
6. In presenza di patologie, i cani devono essere sottoposti a cure da parte dei medici veterinari.
7. E' vietato detenere animali da affezione in numero o in condizioni tali da causare problemi di natura igienico sanitaria, ovvero da recare pregiudizio al benessere degli animali stessi.

V I E T A

1. **è vietato l'accesso ai cani negli spazi pubblici riservati allo svago dei bambini, nei giardini pubblici e nelle aree ove il divieto di accesso per cani è indicato da apposito cartello, anche se l'animale è al guinzaglio;**
2. **è vietato condurre cani al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi veicolo;**
3. **è vietato l'abbandono di animali da affezione di cui si abbia la proprietà o la detenzione;**
4. **è vietato causare dolore e sofferenze ai cani;**
5. **è vietato detenere l'animale in condizioni di isolamento;**
6. **è vietato separare prematuramente l'animale dalla madre (prima dei 90 giorni di vita per i cani e di 60 giorni di vita per i gatti);**
7. **è vietato vendere o cedere l'animale ai minori di anni 18.**

S A N Z I O N I

Fatte salve le disposizioni del Codice Penale, in applicazione della L. 689/81 e del T.U.EE.LL., i trasgressori incorre-ranno in una sanzione pecuniaria amministrativa, come di seguito indicato.

DA € 25 A € 500 NEI SEGUENTI CASI (ART. 7-BIS D. L.VO N. 267/2000) (triplicato se recidivi):

- **ACCESSO CON IL CANE NEGLI SPAZI PUBBLICI RISERVATI ALLO SVAGO DEI BAMBINI, NEI GIARDINI PUBBLICI E NELLE AREE OVE IL DIVIETO DI ACCESSO PER CANI E' INDICATO DA APPOSITO CARTELLO, anche se l'animale è al guinzaglio;**
- **MANCATO POSSESSO O USO DEI MEZZI IDONEI ALLA RIMOZIONE DEGLI ESCREMENTI;**
- **CANI LASCIATI LIBERI DI VAGARE O CONDOTTI SENZA GUINZAGLIO E MUSERUOLA, NEI CASI OVE PREVISTA (portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti).**

DA € 125 A € 750 NEI SEGUENTI CASI (ART. 14 LETT. A) L.R. 18/2015):

- **OMESSA ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE CANINA;**
- **OMESSO INSERIMENTO DEL MICROCHIP IDENTIFICATIVO;**
- **OMESSA COMUNICAZIONE DI SCOMPARSA/TRASFERIMENTO/DECESSO CANE;**
- **DETENZIONE DEL CANE IN SPAZI PICCOLI, IN CONDIZIONI DI ISOLAMENTO, IN MANCANZA DI CIBO ED ACQUA;**
- **SEPARAZIONE PREMATURA DEL CUCCIOLO DALLA MADRE;**
- **VENDITA O CESSIONE DEL CANE A MINORENNI;**
- **OMESSO CONTROLLO DELLE NASCITE PER EVITARE IL RANDAGISMO.**

DA € 150 A € 900 NEI SEGUENTI CASI (ART. 14 LETT. B) L.R. 18/2015):

- **PER CAUSATO DOLORE O SOFFERENZA AL CANE;**

Ordinanza ORDINANZE n.68 del 14-11-2017 COMUNE MONTE SAN PIETRANGELI

- **MALTRATTAMENTO E SEVIZIE AL CANE;**
- **ABBANDONO DEL CANE.**

Dall'osservanza dell'Ordinanza sono esenti i **non vedenti** accompagnati dai propri cani da guida.

DISPONE

che il presente provvedimento sia reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblicazione all'albo comunale on line, nonché tramite apposizione di copia in luoghi di visibilità pubblica.

La vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza è affidata alla Polizia Municipale e ad ogni altro organo di vigilanza competente.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Che copia della presente ordinanza sia trasmessa:

- alla locale Stazione dei Carabinieri;
- alla locale Polizia Municipale;
- all'A.S.U.R. Area Vasta 4 di Fermo.

Il Sindaco
Geom. Paolo Casenove